

STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 14 marzo 2003

CIRCOLARE N. 3/2003

SANATORIE IN MATERIA TRIBUTARIA

Con la legge 27 dicembre 2002 n.289 (legge finanziaria 2003) sono state introdotte delle disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e delle pendenze in materia tributaria. Tali norme sono poi state modificate per effetto della legge di conversione del D.L. 24 dicembre 2002 n.282 approvata dal Parlamento in data 18 febbraio 2003. Da ultimo, il 21 febbraio 2003 è stata pubblicata la circolare n.12/E dell'Agenzia delle Entrate allo scopo di fornire chiarimenti in merito ai diversi criteri e modalità di definizione.

Si illustrano di seguito le novità più rilevanti:

<u>I CONDONI (IMPOSTE DIRETTE E IVA)</u>	2
<u>DEFINIZIONE AUTOMATICA DI REDDITI DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO PER GLI ANNI PREGRESSI (C.D. CONCORDATO)</u>	2
<u>Soggetti e periodi di imposta interessati</u>	2
<u>Soggetti esclusi</u>	3
<u>Modalità di definizione</u>	3
<u>Versamenti</u>	3
<u>Effetti</u>	4
<u>Contributi previdenziali</u>	4
<u>Società o associazioni</u>	4
<u>Regolarizzazione delle scritture contabili</u>	4
<u>DICHIARAZIONE INTEGRATIVA</u>	5
<u>Ambito di applicazione</u>	5
<u>Modalità di integrazione</u>	5
<u>Effetti</u>	6
<u>Soggetti esclusi</u>	6
<u>Società di persone e associazioni</u>	7
<u>Regolarizzazione delle scritture contabili</u>	7
<u>DEFINIZIONE AUTOMATICA (C.D. CONDONO TOMBALE)</u>	7
<u>Ambito di applicazione e modalità di definizione</u>	8
<u>Versamenti</u>	8
<u>Effetti</u>	9
<u>Soggetti esclusi</u>	10
<u>Regolarizzazione delle scritture contabili</u>	10
<u>DEFINIZIONE DEI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI</u>	12
<u>PROROGA DEI TERMINI</u>	12

<u>ALTRI CONDONI</u>	13
<u>DEFINIZIONE AGEVOLATA PER IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE, SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E INVIM</u>	13
<u>DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI</u>	13
<u>DEFINIZIONE DEI TRIBUTI LOCALI</u>	14
<u>REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI</u>	14
<u>DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI, DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO E DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE</u>	15
<u>CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI</u>	16
<u>CANONE RAI</u>	17
<u>EMERSIONE DI ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO (SCUDO FISCALE)</u>	17

I CONDONI (IMPOSTE DIRETTE E IVA)

Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi (c.d. Concordato)

(Art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

La disciplina dell'art. 7 prevede una versione, ampiamente riveduta e corretta, delle modalità di definizione dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo già previste nel cosiddetto "concordato di massa" varato negli anni 1994 e 1995. La differenza sostanziale concerne la modalità di definizione, ora prevista mediante "autoliquidazione" e non già a seguito di "accettazione" di una proposta dell'Amministrazione finanziaria.

Soggetti e periodi di imposta interessati

Possono definire la propria posizione fiscale, relativamente alle annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre scorso, i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo nonché le società e le associazioni di cui all'art. 5 del Tuir, nonché gli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario.

Per quanto riguarda i periodi d'imposta ammessi alla definizione, essi sono quelli relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002 (ultimo possibile è l'anno solare 2001). Le annualità possono essere definite anche singolarmente secondo la scelta di convenienza del contribuente.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dalla sanatoria i soggetti:

- che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa, di lavoro autonomo o reddito agrario;
- che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 Euro;
- che hanno ricevuto, al 1° gennaio 2003, un processo verbale di constatazione con esito positivo oppure un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP o un invito al contraddittorio formulato dall'ufficio ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 218/1997, disciplinante l'accertamento con adesione;
- che hanno avuto formale conoscenza dell'avvio di un procedimento penale nei proprio confronti per i reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74/2000.

Modalità di definizione

La definizione automatica si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione *entro il prossimo 20 giugno*, delle somme determinate secondo le metodologie di calcolo previste da un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, fondate alternativamente:

1. sull'ammontare dei ricavi e compensi determinabili sulla base degli "studi di settore", per i contribuenti ai quali si applica tale automatismo accertativo;
2. sull'ammontare dei ricavi e compensi determinabili sulla base dei "parametri", per i contribuenti ai quali si applica tale automatismo accertativo;
3. sulla distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi, di importo non superiore a 5.164.569 Euro annui e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, nel caso in cui non siano determinabili i ricavi e i compensi mediante le modalità di cui ai due punti precedenti.

In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del D.P.R. 600/73, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54 del D.P.R. 633/72, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato entro la predetta data.

I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

Versamenti

Per ogni periodo d'imposta oggetto di definizione la legge prevede che, oltre a non essere dovuti sanzioni ed interessi, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a:

- 600 Euro per le persone fisiche;
- 1.500 Euro per gli altri soggetti.

Le maggiori imposte dovute per la definizione sono inoltre ridotte nella misura del 50% per la parte che eccede:

- 5.000 Euro, per le persone fisiche;
- 10.000 Euro, per gli altri soggetti.

Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono comunque aumentati di una somma pari a 300 Euro per ciascuna annualità di definizione eccetto il 1997.

Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le

persone fisiche, la somma di 3.000 Euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 Euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003.

Per i contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili in base ai “parametri” ovvero agli “studi di settore” possono effettuare la definizione automatica del relativo reddito di impresa e di lavoro autonomo mediante il versamento di una somma forfetaria pari a:

- 300 Euro per ciascuna annualità se sono *congrui e coerenti*;
- 600 Euro se sono *congrui e non coerenti*.

Effetti

La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, gli accertamenti previsti dalle norme fiscali.

La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione.

La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA.

La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Contributi previdenziali

La definizione automatica rileva nella misura del 60% per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni ai fini del calcolo dei contributi previdenziali.

Società o associazioni

Le società di persone o associazioni professionali nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione, entro il 20 luglio 2003.

La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003, in caso contrario è previsto per il socio che non aderisce alla sanatoria l'accertamento parziale.

Per il periodo di imposta 1997 e per i periodi d'imposta in cui la società o associazione ha dichiarato ricavi o compensi “congrui”, la definizione automatica effettuata dalle società o associazioni rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata.

Regolarizzazione delle scritture contabili

I contribuenti titolari di redditi di impresa che si siano avvalsi della definizione automatica prevista dall'art. 7 non hanno la facoltà di regolarizzare le proprie scritture contabili.

Dichiarazione integrativa

(Art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Tutti i contribuenti, senza distinzioni, compresi i sostituti d'imposta, hanno la facoltà di integrare le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, ancora soggetti ad accertamento. La facoltà di integrazione riguarda pertanto anche i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni e i periodi d'imposta interessati vanno dal 1996 (in caso di omessa dichiarazione) al 2001 compreso. Possono essere oggetto di integrazione anche i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero. In relazione a ciò, la disciplina dell'art. 8 permette di attivare una sorta di "scudo fiscale" anche per i soggetti titolari di redditi d'impresa.

Ambito di applicazione

L'integrazione ha effetto ai fini delle seguenti imposte:

- imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG) (ILOR per gli anni 1996 e 1997) e relative addizionali;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- imposta sul patrimonio netto delle imprese (per gli esercizi 1996 e 1997);
- imposta sul valore aggiunto (IVA);
- imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'integrazione ha effetto anche ai fini:

- dei contributi previdenziali;
- dei contributi al servizio sanitario nazionale.

I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte possono integrare le ritenute dichiarate.

L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti nonché dell'intero ammontare delle ritenute e contributi entro il 16 aprile 2003, determinati sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare entro lo stesso termine del 16 aprile 2003. E' previsto un versamento minimo pari almeno a 300 Euro per ciascuna annualità.

Modalità di integrazione

La dichiarazione integrativa è presentata in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata e va predisposta applicando le disposizioni vigenti in ciascun periodo d'imposta relativamente a ciascuno dei tributi interessati alla integrazione. Ciò vale anche per le aliquote d'imposta da applicare per ciascun anno o esercizio.

Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, si applica una disciplina particolare: in luogo delle aliquote d'imposta dovute per ciascun tributo, è dovuta un'imposta sostitutiva di tutte quelle sopra indicate pari al 6%.

La dichiarazione integrativa va presentata, *entro la data del 16 aprile 2003*, o in forma ordinaria o in forma riservata, secondo le seguenti modalità:

Dichiarazione integrativa ordinaria

La dichiarazione integrativa è presentata per tutte le annualità su un unico modello in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati.

Il pagamento delle imposte dovute va effettuato *entro il 16 aprile 2003*. Qualora gli importi complessivamente dovuti per tutti i periodi di imposta integrati eccedano:

- la somma di 3.000 Euro, per le persone fisiche
- la somma di 6.000 Euro, per gli altri soggetti

fermo rimanendo il termine del 16 aprile 2003 per il versamento di dette somme, quelle eccedenti

possono essere versate in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali (3%) a decorrere dal 17 aprile 2003.

L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione. Le somme non corrisposte a tali scadenze sono recuperate mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Dichiarazione integrativa del sostituto d'imposta

Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta.

Dichiarazione integrativa riservata

In alternativa alle modalità di dichiarazione e di versamento di cui si è detto, i contribuenti interessati e i sostituti d'imposta -ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta che vanno dal 1996 al 2001- possono presentare entro il 16 aprile 2003 la dichiarazione integrativa in forma riservata alle banche, fornendo alle stesse banche la provvista necessaria. Per chi si avvalga della "dichiarazione riservata" è esclusa la rateazione del versamento delle somme dovute, prevista per la dichiarazione integrativa ordinaria nel caso in cui le somme dovute superino determinati importi.

La dichiarazione integrativa, presentata in forma ordinaria o in forma riservata, non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.

Effetti

La presentazione della dichiarazione integrativa comporta, per ogni annualità, e fino al maggiore imponibile dichiarato moltiplicato per 2 (1,5 per i sostituti d'imposta e 1 per i redditi esteri):

- la preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo;
- l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali;
- l'estinzione delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale (D.L. 28 giugno 1990, n. 167, conv. in legge 4 agosto 1990, n. 227), sia nel caso in cui siano stati integrati i redditi conseguiti all'estero, sia nel caso in cui le società e le imprese abbiano proceduto alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001;
- l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per alcuni reati tributari e civili.

Si sottolinea che gli effetti predetti si verificano con riferimento ai maggiori imponibili ovvero alle maggiori ritenute, risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati rispettivamente del 100% e del 50% per ciascun periodo d'imposta. In altri termini, volendo esemplificare, se la dichiarazione integrativa reca per l'esercizio 1999 un maggiore imponibile IRPEF pari a 1.000, gli effetti suddetti si verificano non solo con riferimento al maggiore imponibile dichiarato di 1.000 ma anche con riferimento ad un ulteriore maggiore imponibile di 1000, e quindi con riferimento ad un maggiore imponibile complessivo di 2.000.

Tale particolare effetto non si produce per le integrazioni che riguardino i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero. Per gli stessi redditi, quando riferiti ad attività detenute all'estero, l'esclusione della punibilità penale opera a condizione che si provveda alla regolarizzazione contabile delle medesime attività, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della legge.

Soggetti esclusi

STUDIO MARCOZZI

La integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta dal 1996 al 2001 non può essere presentata qualora sia stato notificato:

- un processo verbale di constatazione con esito positivo,
- un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA o IRAP,
- un invito al contraddittorio per l'accertamento con adesione,
- un procedimento penale per reati tributari.

In caso di avvisi di accertamento parziale, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, l'integrazione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 16 aprile 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato entro la predetta data.

Società di persone e associazioni

Le società di persone o associazioni che hanno presentato la dichiarazione integrativa comunicano ai soci entro il 16 maggio 2003 l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione.

L'integrazione da parte dei soci si perfeziona presentando, entro il 16 settembre 2003, la dichiarazione integrativa e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi.

In caso di inadempimento, la presentazione della dichiarazione integrativa da parte delle società o associazioni ovvero da parte dei titolari dell'azienda coniugale o dell'impresa familiare costituisce titolo per l'accertamento parziale, ai sensi dell' art. 41-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata.

Regolarizzazione delle scritture contabili

I contribuenti titolari di redditi di impresa che si siano avvalsi della definizione automatica prevista dall'art. 8 hanno la facoltà di regolarizzare le proprie scritture contabili. Si rinvia in proposito alla illustrazione dell'art. 14 della legge.

Definizione automatica (c.d. condono tombale)

(Art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Tutti i contribuenti, senza distinzioni, hanno la facoltà di definire in via automatica la loro intera posizione fiscale, per tutte le imposte sui redditi e assimilate, nonché anche separatamente l'IVA, e per tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il *31 ottobre 2002*, ancora soggetti ad accertamento.

La facoltà di definizione automatica riguarda pertanto anche i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni e i periodi d'imposta interessati vanno dal 1996 (in caso di omessa dichiarazione) al 2001 compreso. Non possono formare oggetto di definizione automatica i redditi conseguiti all'estero i redditi soggetti a tassazione separata.

La definizione automatica si caratterizza per la estensione degli effetti e per la esclusione di ogni ulteriore potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e, in relazione a ciò, si distingue dalle altre forme di sanatoria previste dalla legge, con le quali si pone in alternativa:

- la definizione automatica dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo, considerata dall'art. 7 (cd. concordato), che riguarda i soli soggetti che abbiano dichiarato ricavi o compensi d'importo non superiore ad un ammontare determinato e permette la definizione limitatamente a detti redditi;
- la dichiarazione integrativa, considerata dall'art. 8, che riguarda i singoli tributi e non esclude ma limita il potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

Ambito di applicazione e modalità di definizione

La definizione automatica ha effetto ai fini delle seguenti imposte:

- imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG) (ILOR per gli anni 1996 e 1997) e relative addizionali;
- imposte sostitutive;
- imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- imposta sul patrimonio netto delle imprese (per gli anni 1996 e 1997);
- imposta sul valore aggiunto (IVA).

Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi conseguiti all'estero. A differenza della dichiarazione integrativa prevista dall'art. 8, la definizione automatica non ha effetto ai fini dei contributi previdenziali e dei contributi al servizio sanitario nazionale.

La dichiarazione con richiesta di definizione automatica va presentata, entro la data del *16 aprile 2003*, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione integrativa di cui all'art. 8 e pertanto o in forma ordinaria o in forma riservata.

Il pagamento delle imposte dovute va effettuato entro il *16 aprile 2003*.

Qualora gli importi da versare complessivamente eccedano:

la somma di 3.000 Euro, per le persone fisiche

la somma di 6.000 Euro, per gli altri soggetti

fermo rimanendo il termine del *16 aprile 2003* per il versamento di dette somme, quelle eccedenti possono essere versate in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003.

In alternativa alle modalità di dichiarazione e di versamento di cui si è detto, i contribuenti interessati possono presentare entro il *16 aprile 2003* la dichiarazione in forma riservata alle banche, fornendo alle stesse banche la provvista necessaria. Per chi si avvale della "dichiarazione riservata" è esclusa la rateazione del versamento delle somme dovute, prevista per la dichiarazione ordinaria nel caso in cui le somme dovute superino determinati importi.

L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione. Le somme non corrisposte a tali scadenze sono recuperate mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Versamenti

La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta di due distinti importi, uno ai fini delle imposte sui redditi e altri tributi sopra elencati, l'altro ai fini IVA. Ciascun importo deve essere distintamente calcolato, tenendo conto che sono previsti dei versamenti minimi.

Imposte sui redditi ed altri tributi

Ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, la definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta di un importo pari all'8% delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di ammontare superiore a 10.000 Euro, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 6%, mentre se è risultata di ammontare superiore a 20.000 Euro, la percentuale applicabile a quest'ultima eccedenza è pari al 4%.

Il versamento deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, pari:

- a) a 100 Euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli

STUDIO MARCOZZI

- d'impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
- b) ai seguenti importi, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all'art. 5 del Tuir (società di persone e soggetti equiparati, associazioni tra professionisti), nonché per i soggetti di cui all'art. 87 del Tuir (società di capitali, enti commerciali e non commerciali, società ed enti non residenti):
- 400 Euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 Euro;
 - 500 Euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 Euro;
 - 600 Euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 Euro.

I soci delle società di persone devono versare l'importo minimo determinato come sopra, in ragione della propria quota di partecipazione, e comunque non inferiore a 200 Euro.

Ai fini della definizione automatica è esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie. E' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite.

Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio è versato un importo almeno pari a quello minimo, per ciascuno dei periodi stessi.

IVA

Ai fini dell'IVA la definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta di un importo pari alla somma del 2% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2% dell'imposta detraibile nel medesimo periodo; se l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile superano gli importi di 200.000 Euro, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5%, e se i predetti importi di imposta superano 300.000 Euro le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1%.

Il versamento delle maggiori imposte deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:

- 500 Euro, per i soggetti con volume d'affari fino a 50.000 Euro;
- 600 Euro, per i soggetti con volume d'affari superiore a 50.000 Euro ma non a 180.000 Euro;
- 700 Euro, per i soggetti con volume d'affari superiore a 180.000.

Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni è dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualità, un importo pari a 1.500 Euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 Euro per gli altri soggetti.

Per i soggetti che risultano congrui e coerenti rispetto agli studi di settore e congrui rispetto ai parametri la definizione può avvenire con il versamento di una somma pari a 500 Euro per ciascuna annualità.

Per i soggetti che risultano *congrui* ma *non coerenti* rispetto agli studi di settore la definizione avviene con il versamento di una somma pari a 700 Euro per ciascuna annualità.

La definizione così effettuata ha effetto ai fini delle imposte dirette ed IVA semprechè il contribuente presenti la dichiarazione per entrambi i settori impositivi.

Effetti

Il pagamento degli importi stabiliti dalla norma e la presentazione della dichiarazione con richiesta di definizione automatica per tutte le imposte e per tutti i periodi d'imposta (in forma ordinaria o in forma riservata) comportano:

- la preclusione di ogni accertamento tributario;

- l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie;
- l'esclusione della punibilità per i reati tributari, civili e penali connessi. I predetti effetti operano a condizione che si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attività, anche detenute all'estero, secondo le modalità previste in seguito.

L'esclusione della punibilità penale opera a condizione che, ricorrendone i presupposti, si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attività detenute all'estero, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 5, della legge. La parziale regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero comporta la decadenza della esclusione della punibilità penale.

Gli effetti descritti si producono anche nel caso di presentazione di dichiarazione integrativa riservata. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato detta "dichiarazione riservata" può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità sopra menzionati, con invito a controllare la congruità delle somme versate ai fini della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.

Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'art. 36-bis ed all'art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA, ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate. La dichiarazione non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.

Soggetti esclusi

Non è possibile presentare la dichiarazione "tombale" se, alla data del 1° gennaio 2003, sia stato notificato:

- un processo verbale di constatazione con esito positivo;
- un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA o dell'IRAP;
- un invito al contraddittorio per l'accertamento con adesione;
- un procedimento penale per gli illeciti tributari.

Non è possibile inoltre aderire alla definizione automatica se il contribuente abbia omissa la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi e per tutti i periodi d'imposta.

In caso di avviso di accertamento parziale la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 16 aprile 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato alla predetta data.

La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata ovvero se effettuata da soggetti per i quali valgano le cause ostantive sopra menzionate. Non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa possono avvalersi del condono tombale sulla base delle dichiarazioni originarie presentate.

Regolarizzazione delle scritture contabili

STUDIO MARCOZZI

I contribuenti titolari di redditi di impresa che si siano avvalsi della definizione automatica prevista dall'art. 9 hanno la facoltà di regolarizzare le proprie scritture contabili. Si rinvia in proposito alla illustrazione dell'art. 14 della legge.

STUDIO MARCOZZI

Definizione dei ritardati od omessi versamenti

(Art. 9-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

L'articolo 9-bis dispone che non si applicano le sanzioni ai contribuenti e ai sostituti di imposta che entro il 16 aprile 2003 effettuano i pagamenti delle imposte e delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2002.

Le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, nella misura del 3% annuo a partire dal giorno successivo a quello di scadenza originaria.

Qualora gli importi da versare per ciascun periodo d'imposta eccedano:

la somma di 3.000 Euro, per le persone fisiche

la somma di 6.000 Euro, per gli altri soggetti

fermo rimanendo il termine del 16 aprile 2003 per il versamento di dette somme, quelle eccedenti possono essere versate in tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 novembre 2004, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003.

I contribuenti devono comunque presentare in via telematica una dichiarazione integrativa nella quale vanno indicate le imposte e le ritenute dovute, distinte per ciascun periodo di imposta, e i dati del versamento effettuato.

Proroga dei termini

(Art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

L'articolo 10 prevede lo slittamento di due anni dei termini per l'accertamento nei confronti dei contribuenti che non si siano avvalsi delle disposizioni di sanatoria contenute negli articoli 7, 8 e 9 (c.d. concordato, c.d. dichiarazione integrativa e c.d. condono tombale).

Per tali contribuenti, i nuovi termini per l'accertamento sono i seguenti:

Annualità	Imposte sui redditi	
	Dichiarazione presentata	Omessa presentazione della dichiarazione
1996		31/12/2005
1997	31/12/2005	31/12/2006
1998	31/12/2005	31/12/2006
1999	31/12/2006	31/12/2007
2000	31/12/2007	31/12/2008
2001	31/12/2008	31/12/2009

Annualità	IVA	
	Dichiarazione presentata	Omessa presentazione della dichiarazione
1997		31/12/2005
1998	31/12/2005	31/12/2006

1999	31/12/2006	31/12/2007
2000	31/12/2007	31/12/2008
2001	31/12/2008	31/12/2009

ALTRI CONDONI

Definizione agevolata per imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e INVIM

(Art. 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

L'articolo disciplina una speciale forma di sanatoria per le imposte indirette: imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e INVIM.

Anche per questi tributi è data la possibilità ai contribuenti interessati di definire la propria posizione fiscale, offrendo a tassazione un valore ulteriore rispetto a quello dichiarato.

La facoltà è riservata ai soli contribuenti che non abbiano ricevuto la notifica di un avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.

Possono essere definite le imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e INVIM per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data.

I valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione possono essere definiti dal contribuente con l'aumento del 25% del valore o incremento di valore dichiarati, presentando un'istanza di definizione entro il *16 aprile 2003* (senza procedere ad alcun contestuale pagamento dell'imposta), a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.

Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, con esclusione di sanzioni e interessi.

Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, non sono dovute sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 aprile 2003.

Definizione dei carichi di ruolo pregressi

(Art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali fino al 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

- di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo;
- delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

Saranno gli stessi concessionari ad informare i debitori che, entro il 16 aprile 2003, possono avvalersi di tale facoltà.

Definizione dei tributi locali

(Art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

La Finanziaria ha disposto che le regioni, le province e i comuni possono emanare disposizioni per definire imposte o periodi d'imposta progressi, con eventuali riduzioni o esclusioni di sanzioni e interessi.

Regolarizzazione delle scritture contabili

(Art. 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Ai soggetti che si siano avvalsi delle sanatorie previste dagli articoli 8 (c.d. dichiarazione integrativa) e 9 (c.d. condono tombale) viene data la possibilità di procedere anche alla regolarizzazione delle proprie scritture contabili.

In sostanza, poiché a seguito della sanatoria adottata i contribuenti potrebbero trovarsi con valori contabili non corrispondenti a quelli fiscali, la norma offre la possibilità di effettuare le necessarie rettifiche contabili.

La regolarizzazione delle scritture contabili costituisce una facoltà concessa al contribuente e non è pertanto in nessun modo obbligatoria.

I contribuenti interessati sono quelli titolari di redditi d'impresa, vale a dire:

- le società di capitali e gli enti equiparati;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
- le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa posseduti.

Restano quindi esclusi dalla possibilità di regolarizzare le proprie scritture contabili i professionisti e gli artisti, probabilmente in considerazione dei limitati effetti che l'adesione alle sanatorie di cui agli articoli 8 e 9 può avere sulle scritture contabili di tali soggetti.

La regolarizzazione va effettuata nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002 (ovvero in quelli del periodo in corso a tale data) e può realizzarsi in due modi:

- eliminando le poste fittizie, inesistenti o iscritte per valori superiori a quelli effettivi;
- iscrivendo le attività in precedenza omesse.

Dichiarazione integrativa

Le società di capitali e gli enti equiparati, le società di persone, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa posseduti, che presentano una dichiarazione integrativa possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse.

I diversi valori evidenziati nel prospetto citato possono essere recepiti nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quello del periodo di imposta in corso a tale data. Le quantità e i valori così evidenziati si considerano riconosciuti fiscalmente con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione integrativa.

I soggetti sopra indicati possono altresì procedere alla eliminazione delle attività o delle passività

fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi, senza effetto fiscale.

I soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno presentato dichiarazione integrativa, in forma ordinaria o in forma riservata, per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero possono procedere anch'essi alla regolarizzazione contabile, senza dover assolvere alcun ulteriore onere tributario.

La regolarizzazione contabile riguarda le attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001. Dette attività si considerano riconosciute ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002.

Condono tombale

I soggetti che si avvalgono del condono tombale possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili:

- sia eliminando dall'inventario, dal rendiconto ovvero dal bilancio, le attività o le passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi;
- sia iscrivendo nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002 le attività in precedenza omesse. I maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, ma solo a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2002. Sui valori o maggiori valori iscritti è però dovuta un'imposta sostitutiva pari al 6%. L'imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP.

L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è dovuta anche con riferimento alle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di regolarizzazione contabile. In tale ipotesi si deve presentare una dichiarazione integrativa.

Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione

(Art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Tutti i contribuenti hanno la facoltà di definire le potenziali controversie al 1° gennaio 2003. E' possibile definire, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- gli avvisi di accertamento non impugnati al 1° gennaio 2003 per i quali alla data stessa non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso;
- gli inviti al contraddittorio per l'accertamento con adesione per i quali, al 1° gennaio 2003, non è ancora intervenuta la definizione;
- i processi verbali di constatazione per i quali, alla data del 1° gennaio 2003, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio.

La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti sia stato avviato procedimento penale per i reati tributari.

La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio si perfeziona mediante il pagamento, da effettuarsi *entro il 16 aprile 2003*, dei seguenti importi percentuali, calcolati sulla base delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio:

- fino a 15.000 Euro = 30%;
- oltre 15.000 e fino a 50.000 Euro = 32%;

- oltre 50.000 Euro = 35%.

La definizione dei processi verbali di constatazione si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, di un importo calcolato:

- per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 18% alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
- per l'IRAP, l'IVA e le altre imposte indirette, riducendo del 50% l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal verbale stesso.

Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 Euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 Euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003.

Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione della punibilità per i reati tributari e civili e penali connessi.

Sospensione dei termini

Dal 1° gennaio 2003 fino al 18 aprile 2003 sono sospesi i termini per:

- proporre ricorso avverso gli avvisi di accertamento per i quali, alla data del 1° gennaio 2003 non siano ancora spirati i termini per proporre ricorso;
- per perfezionare la definizione di cui al D.lgs. n. 218/1997 relativamente agli inviti al contraddittorio per i quali, alla data del 1° gennaio 2003, non sia ancora intervenuta la definizione.

Chiusura delle liti fiscali pendenti

(Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Le liti fiscali pendenti possono essere definite in via agevolata, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio (di regola il ricorso), con il pagamento di una somma determinata commisurata al valore della lite.

Le liti fiscali definibili sono quelle pendenti:

- dinanzi alle Commissioni tributarie in ogni grado e giudizio, anche a seguito di rinvio;
- dinanzi al Tribunale o la Corte d'appello (liti fiscali in passato di competenza del giudice ordinario) e quelle pendenti presso la Corte di Cassazione.

Per lite pendente si intende:

a) quella avente ad oggetto:

- avvisi di accertamento;
- provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
- ogni altro atto di imposizione

per i quali, alla data del 1° gennaio 2003, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio;

b) nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato.

La lite fiscale pendente si estingue, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del

giudizio, con il pagamento di una somma:

- di 150 Euro, se il valore della lite è di importo fino a 2.000 Euro;
- se il valore della lite supera i 2.000 Euro, sono dovuti i seguenti importi:
- 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa;
 - 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa;
 - 30% del valore della lite, in caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

Le somme dovute sono versate entro il 16 aprile 2003; le somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 Euro, con applicazione degli interessi legali.

Per ciascuna lite pendente è effettuato un separato versamento ed è presentata, entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera.

Sospensione delle liti e dei termini di impugnativa

Le liti che possono formare oggetto di definizione sono sospese fino al 30 giugno 2003. Nel caso in cui sia già stata fissata la trattazione della controversia nel periodo suddetto, i giudizi vengono sospesi solo su richiesta del contribuente che dichiara di voler avvalersi della disciplina di definizione prevista dall'art. 16.

Per le stesse liti, sono altresì sospesi fino al 30 giugno 2003 i termini per impugnare le sentenze delle Commissioni tributarie, nonché quelle dei Tribunali e delle corti di appello.

Canone RAI

(Art. 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

E' possibile definire il mancato pagamento del canone RAI con il versamento di una somma pari a 10 Euro per ogni annualità dovuta.

Emersione di attività detenute all'estero (Scudo Fiscale)

(Art. 6 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282)

Sono stati riaperti i termini per regolarizzare le attività detenute all'estero, previsti dalla Legge 23 novembre 2001, n. 409 cosiddetta "scudo fiscale", per le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 e il 30 giugno 2003, con alcune importanti modificazioni:

- il termine per presentare la dichiarazione è fissato al 30/6/2003;
- la somma da versare è pari al 2,5% dell'importo dichiarato per le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 e il 16 aprile 2003, o al 4% per le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate tra il 17 aprile 2003 e il 30 giugno 2003;
- il versamento della somma è effettuato solamente in denaro (con esclusione, quindi, della

STUDIO MARCOZZI

facoltà di equivalente corresponsione mediante sottoscrizione di titoli di Stato).

* * *

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

CONDONI TRIBUTARI

Concordato art.7	Dichiarazione integrativa art.8	Condono tombale art.9
Soggetti		
- imprenditori - professionisti - società di persone - società di capitali	tutti i contribuenti (anche sostituti di imposta)	tutti i contribuenti
Periodi		
1997-2001 (a scelta)	1996 (*)-2001 (a scelta) (*) se dichiarazione omessa	1996 (*)-2001 (tutti i periodi) (*) se dichiarazione omessa
Maggiori imponibili		
mediante elaborazione studi di settore e parametri	sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente	non sono previsti maggiori imponibili
Costi per imposte dirette		
aliquote ordinarie	aliquote ordinarie	- 8% fino a 10.000 € - 6% da 10.000 a 20.000 € - 4% oltre 20.000 € dell'imposta originaria
Costi per IVA		
aliquota media	aliquota specifica	- 2% fino a 200.000 € - 1,5% da 200.000 a 300.000 € - 1% oltre 300.000 € dell'IVA a debito e dell'IVA detraibile originaria
Importi minimi - riduzioni		
aumento minimo imponibile: - 600 € per persone fisiche - 1.500 € per gli altri soggetti versamenti fissi: - 300 € per il 1997 - 300 € per ogni periodo successivo in aggiunta all'imposta determinata - per i soggetti congrui e coerenti si ottiene la definizione con soli 300 € per anno e 600 € se non coerenti riduzioni: - 100% sanzioni - 100% interessi - 50% delle imposte complessive eccedenti 5.000 € per le persone fisiche e 10.000 € per gli altri soggetti	- è previsto l' importo minimo di 300 € per singola annualità - sono dovute le imposte per intero così come risultano dalla dichiarazione integrativa	versamenti minimi imposte dirette: - 100 € per persone fisiche - per gli altri soggetti 400 € con ricavi fino a 50.000 €, 500 € da 50.000 a 180.000; 600 € oltre 180.000 versamenti minimi IVA: - 500 € per volume di affari fino a 50.000 €, 600 € da 50.000 a 180.000; 700 € oltre 180.000 € ai fini dirette e IVA: - 500 € per ogni anno per i soggetti congrui e coerenti - 700 € per ogni anno per i soggetti congrui e non coerenti
Pagamenti e rateizzazione		
- entro il 20.06.2003 - qualora l'importo complessivo ecceda la somma di 3.000 € per le persone fisiche e 6.000 € per gli altri soggetti, l'eccedenza può essere versata in due rate uguali entro il 30.11.2003 e 20.06.2004	- entro il 16.04.2003 - qualora l'importo complessivo ecceda la somma di 3.000 € per le persone fisiche e 6.000 € per gli altri soggetti, l'eccedenza può essere versata in due rate uguali entro il 30.11.2003 e 20.06.2004	- entro il 16.04.2003 - qualora l'importo complessivo ecceda la somma di 3.000 € per le persone fisiche e 6.000 € per gli altri soggetti, l'eccedenza può essere versata in due rate uguali entro il 30.11.2003 e 20.06.2004
Contributi previdenziali		
rilevanza al 60%	rilevanza al 100%	non rilevante
Società di persone e associazioni di professionisti		
- comunicano ai soci l'avvenuta definizione entro il 20.07.2003 - i soci versano le imposte e contributi entro il 16.09.2003, in caso contrario accertamento parziale - per l'anno 1997 e per i periodi nei quali la società o associazione è stata congrua e coerente, la definizione della società rende definitivi anche i redditi dei soci	- comunicano ai soci l'avvenuta definizione entro il 16.05.2003 - i soci versano le imposte e contributi entro il 16.09.2003, in caso contrario accertamento parziale	- non è previsto alcun obbligo di comunicazione ai soci - non è configurabile un accertamento parziale nei confronti del socio - i soci possono comunque definire le proprie posizioni aderendo al condono tombale; - se la società ha versato gli importi previsti per i congrui e coerenti, risultano automaticamente definite anche le posizioni dei soci;
Regolarizzazione scritture		

non prevista	prevista	prevista
Effetti positivi		
<ul style="list-style-type: none"> - inibisce accessi, ispezioni, verifiche, accertamenti - rende definitive deduzioni e agevolazioni 	<ul style="list-style-type: none"> - inibisce accertamenti con franchigia (dichiarato +100%) - non punibilità reati tributari - l'unica possibile per redditi a tassazione separata e redditi esteri 	<ul style="list-style-type: none"> - preclusione di ogni tipo di accertamento - inibisce accessi, ispezioni, verifiche - non punibilità reati tributari
Casi di esclusione		
<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione omessa - ricavi/compensi > 5.164.569 € - periodi con p.v.c., accertamento o invito al contraddittorio - procedimento penale 	<ul style="list-style-type: none"> - periodi con p.v.c., accertamento o invito al contraddittorio - procedimento penale 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione omessa per tutti i periodi - periodi con p.v.c., accertamento o invito al contraddittorio - procedimento penale

Milano, 13.03.2003